

DELIBERAZIONE n.115/2012/PAR

Repubblica Italiana

la

Corte dei Conti

Sezione regionale di controllo per il Molise

nell'adunanza del 19 giugno 2012

composta dai magistrati:

dott. Giorgio Putti	Presidente,
dott. Silvio Di Virgilio	Consigliere, relatore
dott. Luigi Di Marco	Referendario, relatore

Visto l'art.100, comma 2, della Costituzione;

Visto il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei Conti, approvato con R. D. del 12 luglio 1934, n.1214 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la Legge 14 gennaio 1994, n.20 recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti;

Visto il Regolamento n.14/2000 per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei Conti, approvato con delibera dalle Sezioni Riunite della Corte dei Conti in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la Legge 5 giugno 2003, n.131 recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie approvata nell'adunanza del 27 aprile 2004 avente ad oggetto gli indirizzi ed i

criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva;

VISTA la richiesta di parere formulata dal Comune di Isernia (IS) con nota prot. n.16439 dell'8 giugno 2012, registrata al protocollo di questa Sezione n.1084 dell'8 giugno 2012;

VISTA l'ordinanza del Presidente della Sezione Regionale di controllo n.9/PRES/2012 del 15 giugno 2012 che ha fissato per il giorno 19 giugno 2012 la convocazione del Collegio per l'adunanza della Sezione;

UDITI i magistrati relatori.

RITENUTO IN FATTO

Il Sindaco del Comune di Isernia (IS) con nota prot. n.16439 dell'8 giugno 2012, registrata al protocollo di questa Sezione n.1084 dell'8 giugno 2012, ha inviato una richiesta di parere, in merito alla corretta interpretazione della normativa che disciplina le conseguenze in caso di violazione del patto di stabilità interno nell'esercizio finanziario 2010 qualora detta violazione sia acclarata oltre l'esercizio successivo a quello di riferimento.

In particolare l'Ente ha esposto di aver certificato, nel marzo del 2011, il rispetto del Patto di stabilità 2010.

Successivamente, con deliberazione di questa Sezione regionale di controllo n.66/2012, per effetto del ricalcolo delle voci di spesa erroneamente detratte dal saldo di competenza mista preso originariamente in considerazione dall'Amministrazione, si è accertato il mancato rispetto del Patto del medesimo esercizio.

Fatte queste premesse l'Ente chiede che questa Sezione esprima il proprio avviso in ordine ai seguenti quesiti:

- "1. Se questo Ente relativamente al mancato rispetto del Patto di stabilità 2010 (oggetto di formale accertamento nel 2012) sia assoggettabile alle relative sanzioni nel 2013;
2. se, per quanto concerne la riduzione del Fondo Sperimentale di Riequilibrio (FSR), la stessa riduzione è da intendersi contenuta nel tetto massimo del 3% delle entrate correnti registrate nell'ultimo rendiconto di gestione (con valenza, quindi, non retroattiva della nuova disciplina recata dalla Legge n.44/2012 che, pertanto risulta non valida per gli Enti che hanno violato il Patto 2010 e 2011 ma solo per gli Enti che hanno violato il Patto a partire dal 2012) oppure pari all'intera differenza tra obiettivo programmatico e risultato registrato;
3. se, ancora, per quanto riguarda la sanzione della rideterminazione, per gli amministratori, della indennità di funzione con una riduzione pari al 30% dell'ammontare risultante al 30.06.2010, la stessa debba essere applicata esclusivamente ai soggetti in carica nell'esercizio in cui è avvenuta la violazione del Patto 2010;
4. se, infine, nell'eventualità di un mancato rispetto dell'Ente anche del Patto di stabilità 2011, la suddetta sanzione (nel caso di nuovi amministratori eletti a seguito di elezioni amministrative) va applicata, con decorrenza 01.01.2012, anche in questo caso esclusivamente ai soggetti cessati dalla carica oppure anche agli amministratori subentranti (cfr. Parere n. 153/2012 della Corte di conti, Sezione Regionale di Controllo per la Regione Lombardia)".

CONSIDERATO IN DIRITTO

In via preliminare va rilevato che l'art.7, comma 8, della legge 5 giugno 2003 n.131 (in attuazione dell'art.118 della Costituzione in materia di esercizio delle funzioni amministrative) ha investito le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti di funzioni "consultive", da esercitarsi attraverso pareri espressi in materia di contabilità pubblica su richieste provenienti da Regioni e, di norma tramite il Consiglio delle autonomie locali, se istituito, o direttamente, da Comuni, Province e Città Metropolitane.

In materia è intervenuta la Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti con deliberazione del 27 aprile 2004, che ha determinato gli indirizzi e i criteri generali applicativi della disposizione sopra citata, fissando i requisiti indispensabili di carattere soggettivo (elencazione degli enti richiedenti e provenienza dall'organo di rappresentanza dei medesimi) ed oggettivo (attinenza con le materie della contabilità pubblica e carattere generale ed astratto delle questione da affrontare) entro i quali le Sezioni regionali di controllo possono esercitare detta funzione, sempreché la manifestazione di giudizio espressa non interferisca su specifiche fattispecie concrete nelle quali potrebbero pronunciarsi, nell'ambito della loro competenza, altri organi, quali ad esempio la Procura regionale o la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti.

Peraltro la Sezione delle Autonomie, con deliberazione n.9/SEZAUT/2009/INPR del 4 giugno/3luglio 2009, ha riesaminato la pronuncia del 2004 modificando ed integrando tali indirizzi e criteri generali. Ad essa è seguita la lettera del Presidente della Corte dei Conti

del 28 settembre 2009, pervenuta il 30 settembre 2009 e registrata al prot. n.3151/15/PAR, contenente ulteriori indicazioni riferite alla funzione consultiva intestata alla Corte dei conti.

Inoltre, in ordine all'ampiezza dell'attività consultiva attribuita alla Corte dei conti dalla legge 5 giugno 2003 n.131 e della conseguente valutazione circa l'ammissibilità delle richieste di parere - in presenza di contrasti interpretativi di alcune Sezioni regionali di controllo al fine di garantire, così come disposto dall'art.17, comma 31, del d.l. n.78/2009, la coerenza dell'attività svolta dalla Corte dei Conti - si sono pronunciate le Sezioni Riunite in sede di controllo con deliberazione n.54/CONTR/10.

In base al potere di indirizzo interpretativo nei confronti delle Sezioni regionali di controllo - competenti a rendere pareri in materia di contabilità pubblica - che la citata legge assegna alle Sezioni Riunite, con la pronuncia sopra riportata le Sezioni Riunite non hanno ritenuto di condividere l'interpretazione "espansiva del concetto di contabilità pubblica quale emerge dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione in relazione ad analoghe espressioni impiegate dal Legislatore nell'art.103 della Costituzione e nell'art.1, comma 1, della legge n.20/94, per stabilire gli ambiti della competenza giurisdizionale della Corte dei Conti". Le Sezioni non ritengono "parimenti condivisibili linee interpretative che ricomprendano nel concetto di contabilità pubblica qualsivoglia attività degli Enti che abbia comunque, riflessi di natura finanziaria, comportando, direttamente o indirettamente, una spesa, con susseguente fase contabile attinente all'amministrazione della stessa ed alle connesse scritture di bilancio."

Le Sezioni Riunite nel richiamare quindi quanto la Sezione delle Autonomie aveva avuto modo di precisare con deliberazione n.5 del 17 febbraio 2006, in una visione dinamica del concetto di contabilità pubblica, affermano che "la funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo nei confronti degli Enti territoriali sarebbe, tuttavia, senz'altro incompleta se non avesse la possibilità di svolgersi nei confronti di quei quesiti che risultino connessi alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche, nel quadro di specifici obiettivi di contenimento della spesa sanciti dai principi di coordinamento della finanza pubblica - espressione della potestà legislativa concorrente di cui all'artt.117 della Costituzione – contenuti nelle leggi finanziarie, in grado di ripercuotersi direttamente sulla sana gestione finanziaria dell'Ente e sui pertinenti equilibri di bilancio. Si vuole in tal modo evidenziare come talune materie (quali quella concernente il personale, l'attività di assunzione, cui è equiparata quella afferente le progressioni di carriera, la mobilità, gli incarichi di collaborazione con soggetti esterni, i consumi intermedi etc.) - in considerazione della rilevanza dei pertinenti segmenti di spesa, che rappresentano una parte consistente di quella corrente degli Enti locali, idonea ad influire sulla rigidità strutturale dei relativi bilanci – vengono a costituire inevitabili riferimenti cui ricorrere, nell'ambito della funzione di coordinamento della finanza pubblica, per il conseguimento di obiettivi di riequilibrio finanziario, cui sono, altresì, preordinate misure di contenimento della complessiva spesa pubblica, nel quadro dei principi individuati dalla giurisprudenza costituzionale. Ne consegue la previsione legislativa di limiti e divieti idonei a riflettersi, come detto,

sulla sana gestione finanziaria degli Enti e sui pertinenti equilibri di bilancio.”

Con riferimento alla richiesta di parere del Comune di Isernia vanno pregiudizialmente esaminate le **condizioni di ammissibilità**, sia sotto il profilo soggettivo che oggettivo.

Quanto al primo aspetto, la Sezione rileva che la richiesta di parere proviene dal Sindaco e che risulti quindi soddisfatto il requisito di legittimazione attiva richiesto dall'art.7, co. 8, della Legge 5 giugno 2003, n.131 (meglio nota come legge La Loggia).

Va ricordato, peraltro, che le richieste di parere dovrebbero, di norma, essere formulate da Comuni, Province e Città metropolitane tramite il Consiglio delle Autonomie locali e che, solo in via sussidiaria laddove non ancora istituiti, esse possano provenire direttamente dai predetti enti locali.

La richiesta del Sindaco del Comune di Isernia, inviata direttamente a questa Sezione, è pervenuta successivamente al ritiro - operato dalla Legge Regionale n.4 del 13 febbraio 2012 - del nuovo Statuto della Regione Molise che prevedeva l'istituzione Consiglio delle Autonomie locali e pertanto può essere considerata ammissibile sotto il profilo soggettivo.

Con riferimento al secondo aspetto, la Sezione ritiene che così come delimitato dalla Sezione Autonomie nell'atto di indirizzo del 27 aprile 2004, nella deliberazione n.5/2006 del 10 marzo 2006, e dalle Sezioni Riunite con la pronuncia n.54/CONTR/10 sopra richiamata, la questione sollevata possa considerarsi pienamente rientrante nell'ambito della

materia della contabilità pubblica.

La questione oggetto del parere, connotata da una formulazione "generale", infine, non afferisce a specifiche concrete attività gestionali e non risulta interferire con le funzioni giurisdizionali.

La richiesta di parere si ritiene, pertanto, ammissibile e può essere esaminata nei limiti posti dalla natura stessa della funzione consultiva affidata alle Sezioni regionali della Corte dei conti che non è diretta ad individuare la soluzione concreta di specifici problemi degli enti locali, ma a fornire indicazioni in ordine all'interpretazione ed alle modalità di applicazione degli istituti di carattere generale della contabilità pubblica dirette ad agevolare gli amministratori pubblici nello svolgimento della loro attività.

I. Nel merito, l'analisi della questione sottoposta a questa Sezione con il primo quesito necessita di una sintetica ricognizione della normativa in materia di sanzioni previste per il caso di violazione del Patto di stabilità interno da parte degli enti locali.

Con molteplici articolati interventi, infatti, il Legislatore ha ridisegnato l'attuale disciplina della materia in questione distinguendo i casi in cui l'accertamento della violazione del Patto e la conseguente applicazione delle relative sanzioni intervengano nel corso dell'esercizio immediatamente successivo a quello di riferimento, da quelli in cui la violazione del patto di stabilità interno sia accertata successivamente all'anno seguente a quello cui la violazione si riferisce.

Con riferimento alla prima fattispecie, l'art.31 comma 26 della L.n.183/2011 rinvia testualmente alla disciplina dettata dal comma 2

dell'art.7 del D.Lgs. n.149/2011 a norma del quale:

“In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno, l'ente locale inadempiente, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:

- a) è assoggettato ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato. Gli enti locali della Regione siciliana e della regione Sardegna sono assoggettati alla riduzione dei trasferimenti erariali nella misura indicata al primo periodo. In caso di incapienza dei predetti fondi gli enti locali sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue. La sanzione non si applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del patto di stabilità interno sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione Europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio precedente; (3) (5)*
- b) non può impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio; (5)*
- c) non può ricorrere all'indebitamento per gli investimenti; i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti, devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della*

predetta attestazione; (5)

- d) non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione;*
- e) è tenuto a rideterminare le indennità di funzione ed i gettoni di presenza indicati nell'articolo 82 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni, con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010".*

Il comma 4 del medesimo articolo 7, anch'esso richiamato dal predetto art.31 comma 26 della L. n.183/2011, poi prevede che *"le disposizioni del presente articolo si applicano in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo agli anni 2010 e seguenti".*

Con riferimento alla diversa ipotesi in cui la violazione del patto di stabilità interno sia accertata successivamente all'anno seguente a quello cui la violazione si riferisce, invece, viene in rilievo il primo periodo del comma 28 dell'art.31 della L. n.183/2011 il quale statuisce che: *"Ai enti locali per i quali la violazione del patto di stabilità interno sia accertata successivamente all'anno seguente a quello cui la violazione si riferisce, si applicano, nell'anno successivo a quello in cui è stato accertato il mancato rispetto del patto di stabilità interno, le sanzioni di cui al comma 26".*

La piana interpretazione delle disposizioni sopra riportate consente di rispondere al quesito proposto.

In effetti, da quanto il Comune richiedente ha esposto nella richiesta di parere, risulta che nel corso dell'esercizio 2011 l'Amministrazione abbia certificato il rispetto del patto 2010 e che solo successivamente, nel 2012, per effetto della deliberazione di questa Sezione n. 66/2012, abbia accertato il mancato rispetto del Patto relativo al medesimo esercizio finanziario 2010 con conseguente obbligo di provvedere ex art. 31 comma 29 della L.n.183/2011, nel termine di 30 giorni, alla trasmissione della nuova certificazione al Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

La fattispecie di conseguenza, si attaglia pedissequamente al disposto del citato comma 28 in quanto la violazione del patto di stabilità interno - certificata solo nel 2012 - risulta essere stata accertata successivamente all'anno seguente a quello cui la violazione si riferisce.

In questi casi, prosegue la norma in commento, le sanzioni si applicano nell'anno successivo a quello in cui è stato accertato il mancato rispetto del Patto e quindi a far data dall'esercizio 2013.

II. Con il secondo quesito l'Amministrazione chiede se la riduzione del Fondo Sperimentale di Riequilibrio sia da intendersi contenuta nel limite massimo del 3% delle entrate correnti registrate nell'ultimo rendiconto di gestione oppure nell'importo pari all'intera differenza tra obiettivo programmatico e risultato registrato.

Il nuovo testo dell'art.7 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n.149/2011, introdotto dall'art.4 comma 12 bis della L. n.44/2012 del 26 aprile 2012

di conversione del D.L. n.16 del 2 marzo 2012, ha infatti previsto la soppressione delle parole «e comunque per un importo non superiore al 3 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo» contenute nel primo periodo dell'articolo 7, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.149.

Occorre conseguentemente individuare il corretto campo applicativo temporale della norma nella sua nuova formulazione.

Si tratta in effetti di una disposizione che introduce un regime sanzionatorio più rigido del precedente in quanto elimina il tetto massimo del 3% alla riduzione del Fondo Sperimentale di Riequilibrio in caso di violazione del Patto di stabilità interno.

Il corretto inquadramento del quesito proposto, ritiene il Collegio, non può prescindere dal riferimento ai principi individuati dalla Giurisprudenza costituzionale in materia di successione leggi nel tempo in settori diversi da quello penale.

Secondo quanto autorevolmente sostenuto in molteplici pronunce dalla Corte Costituzionale, il divieto di retroattività della legge, sebbene non sia stato elevato a dignità costituzionale (salva, per la materia penale, la previsione dell'art.25 Cost.) costituisce un fondamentale valore di civiltà giuridica.

In effetti il principio di non retroattività delle leggi, sancito in generale dall'art.11 delle preleggi, è stato specificatamente codificato da una serie di disposizioni di legge ordinaria che ne costituiscono esplicita applicazione.

Si fa riferimento all'art.3 della legge 27 luglio 2000, n.212 (c.d. statuto

del contribuente), a norma del quale *“Salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo. Relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono”*.

Rileva inoltre l'art.1 della legge 24 novembre 1981, n.689, sulla depenalizzazione che stabilisce che *“nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione. Le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati”*.

Da ultimo, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2 e 3 del D.Lgs. n.231/2001, *“L'ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto costituente reato se la sua responsabilità amministrativa in relazione a quel reato e le relative sanzioni non sono espressamente previste da una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto.*

L'ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto che secondo una legge posteriore non costituisce più reato o in relazione al quale non è più prevista la responsabilità amministrativa dell'ente, e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti giuridici. Se la legge del tempo in cui è stato commesso l'illecito e le successive sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli, salvo che sia intervenuta pronuncia irrevocabile”.

Il Legislatore pertanto può emanare sia disposizioni di interpretazione autentica, che determinano la portata precettiva della norma

interpretata, fissandola in un contenuto plausibilmente già espresso dalla stessa, sia norme innovative con efficacia retroattiva, specie in riferimento ai rapporti di durata, purché la retroattività delle norme introdotte trovi adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza e non contrasti con altri valori ed interessi costituzionalmente protetti (cfr. Corte Cost. n.257/2011).

Tra i valori ed interessi costituzionalmente protetti, oltre ai principi sopra richiamati, vanno inclusi, a fini che in questa sede più interessano, la tutela dell'affidamento legittimamente ingenerato nei destinatari, in quanto principio connaturato allo Stato di diritto, ed il buon andamento della Pubblica Amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione (*ex plurimis*, sentenze n.162 del 2008; n.74 del 2008; n.11 del 2007; n.409 del 2005; n.374 del 2002 e n.525 del 2000).

Pertanto, conformemente ai suesposti principi generali, la norma introdotta dal comma 12 bis dell'art.4 del D.L. n.16/2012, non può che trovare applicazione all'ipotesi del mancato rispetto del Patto di stabilità a decorrere dall'esercizio finanziario 2012 e alle sanzioni che ne discendono.

In effetti il consolidato il principio del legittimo affidamento nella sicurezza giuridica costituisce elemento fondante dello Stato di diritto e non può essere lesa da disposizioni retroattive, che trasmodino in un regolamento irrazionale di situazioni sostanziali fondate su leggi anteriori (Corte Cost. n.236/2009 vedi anche Corte Cost. n.573/1990, n.822/1988, n.349/1985).

Sarebbe pertanto irragionevole estendere al caso in esame l'efficacia

della norma nella sua nova formulazione, atteso che essa costituisce una conseguenza sanzionatoria ulteriore e più stringente rispetto a quella vigente al momento della violazione della disposizione precettiva consistente appunto nell'obbligo di rispettare il Patto di stabilità interno. Diversamente opinando, la norma in questione si appaleserebbe altresì in contrasto con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione, di cui all'art.97 Cost., se non altro in relazione all'entità – peraltro non prevedibile al momento della violazione del precetto - della perdita di risorse derivanti dall'eliminazione del limite percentuale alla riduzione del FSR.

D'altra parte, atteso anche il disposto del citato art.11 delle preleggi, l'eventuale retroattività di una norma ordinaria deve risultare da una espressa o quanto meno non equivoca dichiarazione del Legislatore, dovendosi ritenere, in caso di incertezza, che la essa non disponga che per l'avvenire e non abbia quindi effetto retroattivo (cfr. Cass. Civ. Sez. Lav. N.1379/2003).

Di ciò si trae conferma, *a contrario*, dall'esame del comma 4 dell'art.7 del D.Lgs. n.149/2011.

In deroga al principio della generale non retroattività della normativa sopravvenuta, in effetti, con la norma in commento il Legislatore del 2011 ha ritenuto di dover espressamente ed esplicitamente estendere l'ambito di applicazione delle nuove sanzioni di cui al comma 2 del medesimo articolo all'ipotesi di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo agli anni 2010 e seguenti.

Ne consegue che la norma introdotta dalla Legge n.44/2012 nel testo

del citato D.L. n.16/2012 non essendo assistita da un'espressa previsione circa la sua efficacia retroattiva, nel rispetto dei suesposti principi generali, non può trovare applicazione all'ipotesi di mancato rispetto del Patto di stabilità 2010 anche nel caso in cui, come nella fattispecie, l'accertamento della violazione del Patto sia stato successivo all'entrata in vigore della norma medesima.

Da ultimo, ove si consideri che la L. n.183/2011, nel dettare le regole del Patto di stabilità interno per gli anni 2012, 2013 e seguenti, ha espressamente esteso con il disposto dell'art.31, comma 26, ai predetti esercizi finanziari, le sanzioni previste dall'art.7 comma 2 del D.Lgs. n.149/2011 per la violazione del Patto di stabilità per il triennio 2009-2011, pare non revocabile in dubbio che la modifica della lettera a) del comma 2 dell'art.7 del D.Lgs. n.149/2011 introdotta dalla L. n.44/2012, miri semplicemente a ridisegnare il quadro sanzionatorio previsto per l'eventuale violazione del Patto relativo al prossimo triennio, senza che ciò necessariamente implichi una modifica della disciplina applicabile al triennio precedente.

III. Il terzo ed il quarto quesito meritano una trattazione comune in quanto entrambi attinenti alla rideterminazione dell'indennità di funzione degli Amministratori per effetto della violazione del Patto di stabilità.

In particolare l'Ente chiede di conoscere l'avviso della Sezione in ordine alla applicazione della sanzione della rideterminazione della indennità di funzione degli amministratori con una riduzione pari al 30% rispetto all'ammontare risultante al 30.06.2010, esclusivamente ai soggetti in

carica nell'esercizio in cui è avvenuta la violazione del Patto 2010 e se, infine, nell'eventualità di un mancato rispetto dell'Ente anche del Patto di stabilità 2011, la suddetta sanzione (nel caso di nuovi amministratori eletti a seguito di elezioni amministrative) vada applicata, con decorrenza 01.01.2012, anche in questo caso esclusivamente ai soggetti cessati dalla carica oppure anche agli amministratori subentranti.

Al riguardo rilevano l'art.31 comma 28 secondo periodo della L. n.183/2011 il quale, in relazione agli enti locali per i quali la violazione del patto di stabilità interno sia accertata successivamente all'anno seguente a quello cui la violazione si riferisce, prevede che *"la rideterminazione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza di cui al comma 2, lettera e), dell'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.149, è applicata ai soggetti di cui all'articolo 82 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, e successive modificazioni, in carica nell'esercizio in cui è avvenuta la violazione del patto di stabilità interno"*; e l'art.7 comma 2 lett. e) del D.Lgs. n.149/2011 il quale, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno, prevede che nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, l'Amministrazione *"è tenuta a rideterminare le indennità di funzione ed i gettoni di presenza del Presidente e dei componenti della Giunta con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010"*.

Ne consegue che, con riferimento al primo aspetto, e cioè nel caso in cui la violazione del patto, come nella fattispecie, sia stata accertata

successivamente all'anno seguente a quello cui la violazione si riferisce, in base al disposto della richiamata L. n.183/2011, la decurtazione dell'indennità nella misura normativamente imposta dovrà essere applicata agli amministratori in carica nell'esercizio in cui è avvenuta la violazione del patto di stabilità interno e quindi nel caso in esame agli amministratori in carica nel corso dell'esercizio 2010.

Con riferimento all'eventuale violazione del Patto di stabilità relativo all'esercizio 2011, è invece evidente che se l'accertamento del mancato rispetto dovesse intervenire nel corso dell'anno 2012 si ricadrebbe nell'ambito del disposto dell'art.7 comma 2 lettera e) del D.Lgs. n.149/2011, con la conseguenza che la riduzione dell'indennità ivi prevista andrebbe a colpire gli Amministratori in carica nell'anno 2012 cioè nell'anno successivo a quello dell'inadempienza.

E ciò indipendentemente dal fatto che essi fossero o meno in carica al momento della violazione del Patto 2011, a nulla rilevando il rinnovo degli stessi per effetto della recente tornata elettorale in quanto, come sostenuto da condivisibile giurisprudenza contabile, *ratio* delle norme richiamate non è quello di colpire gli amministratori con sanzioni personali, quanto piuttosto quello di colpire "gli organi istituzionali, avendo essi permesso il mancato rispetto del patto" (cfr. Corte Conti Sezione Controllo Lombardia n.155/2012).

P.Q.M.

Nelle considerazioni sopra esposte è il parere della Sezione.

Così deciso in Campobasso, nella Camera di Consiglio del 19 giugno 2012.

I Magistrati, relatori
F.to (cons. Silvio Di Virgilio)

Il Presidente
F.to (dott. Giorgio Putti)

F.to (dott. Luigi Di Marco)

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 17 luglio 2012

IL SOSTITUTO DEL FUNZIONARIO
PREPOSTO AL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
F.to (Costanza Carriero)